

Anticipazione in conto corrente, patto di compensazione e diritto della banca di compensare il suo debito

Cassazione civile, Sez. I, 7 marzo 1998, n. 2539. Presidente Sensale. Estensore Olla.

Fallimento - compensazione - Anticipazione su ricevute bancarie regolate in conto corrente - Ricevute incassate dalla banca dopo l'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata - Compensazione con altri crediti vantati dalla banca nei confronti del correntista poi dichiarato fallito - Legittimità - Condizioni e limiti - Preesistenza di una convenzione di compensazione o di annotazione ed elisione di partite di segno opposto rispetto alle procedure concorsuali - Necessità.

In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le relative operazioni siano compiute in epoca antecedente rispetto all'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, è necessario accertare, qualora il fallimento (successivamente dichiarato) del correntista agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa all'anticipazione su ricevute regolata in conto contenga una clausola attributiva del diritto di "incamerare" le somme riscosse in favore della banca (cd. "patto di compensazione" o, secondo altra definizione, patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto). Solo in tale ipotesi, difatti, la banca ha diritto a "compensare" il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore, poiché in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il principio della "cristallizzazione dei crediti", con la conseguenza che ne' l'imprenditore durante l'amministrazione controllata, ne' il curatore fallimentare - ove alla prima procedura sia conseguito il fallimento - hanno diritto a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse (anziché porle in compensazione con il proprio credito). (Massima ufficiale)

Omissis

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso in data 17 dicembre 1982 la s.r.l. Parmacarton chiese al Tribunale di Parma di essere ammessa alla procedura di amministrazione controllata per la durata di un anno, così come previsto dall'art. 187 L. Fall..

Con decreto 8-11 gennaio 1983 il Tribunale adito accolse la domanda.

La procedura di amministrazione controllata fu dichiarata chiusa con decreto in data 5 gennaio 1984. Indi, con sentenza del 28 gennaio 1984, il Tribunale di Parma dichiarò il fallimento della Parmacarton.

2.- Con atto notificato alla Banca Agricola Mantovana il 14 aprile 1987, la Curatela del Fallimento della Parmacarton dedusse che durante il corso della procedura di amministrazione controllata, ed in attuazione di un contratto bancario stipulato il 15 luglio 1982, detta Banca aveva incassato per conto della Parmacarton la somma di L. 337.216.977, attraverso la riscossione di ricevute bancarie che la stessa Parmacarton le aveva consegnato contro anticipazione del corrispondente importo; aveva accreditata le somme riscosse sul conto corrente di corrispondenza che la società fallita aveva stipulato con essa banca; e l'aveva portata a compensazione del proprio credito corrispondente a ad una anticipazione in conto corrente contestuale alla consegna delle ricevute.

Ciò premesso, con lo stesso atto detta Curatela convenne in giudizio davanti al Tribunale di Parma la Banca Agricola Mantovana e chiese al giudice adito: in via principale, la condanna della convenuta alla restituzione delle somme riscosse in pendenza della amministrazione controllata; in subordine - nell'ipotesi in cui l'incasso delle somme potesse ritenersi avvenuto in esecuzione di un contratto di cessione di crediti in epoca antecedente all'inizio della procedura di amministrazione controllata, ovvero costituisse semplice atto a titolo oneroso - la revoca dei detti pagamenti ai sensi dell'art. 67 comma 1 o 2 L. Fall..

La convenuta resistette alla domanda assumendo che - giusta le clausole della scrittura del 15 luglio 1982 - tra le parti era stato stipulato un contratto di sconto di effetti con l'accredito immediato in conto corrente delle relative somme, salvo buon fine degli effetti scontati: quindi, una cessione pro solvendo dei titoli che, operando il trasferimento dei relativi crediti ad essa scontataria, rendeva inammissibile qualsiasi declaratoria di inefficacia delle cessioni finché non fosse stata impugnata l'operazione di sconto. All'udienza del 28 gennaio 1988, la Curatela assunse che da più accurati accertamenti era risultato che le somme incassate dalla Banca ammontavano a L. 345.518.207, e chiese che la convenuta fosse condannata a restituire questa maggior somma.

Con sentenza depositata il 7 giugno 1993, il Tribunale adito accolse la domanda proposta in via principale e condannò la Banca Agricola Mantovana a pagare l'Amministrazione fallimentare la somma di L. 345.518.207, con la rivalutazione monetaria pari al 6 % annuo, dalla data dei singoli incassi, e con gli interessi di legge, dalla pronuncia al saldo.

Secondo il Tribunale, doveva escludersi che tra la Banca Agricola Mantovana e la società Parmacarton fosse stato stipulato un contratto di sconto di effetti o, comunque, una cessione di crediti pro solvendo; e doveva ritenersi che, invece, tra le parti fosse intercorsa una vendita di crediti o un mandato all'incasso. Soggiunse che, peraltro, qualunque fosse stata la natura del contratto diversa dallo sconto, i pagamenti non sarebbero potuti sfuggire alla sanzione di inefficacia "trattandosi di atti intervenuti nel corso della procedura di amministrazione controllata, e sussistendo tutti i noti presupposti per ritenere la consecutività tra la stessa e la successiva dichiarazione di fallimento". Asserì, infine, che la diversa indicazione dell'ammontare della somma dovuta costituiva una semplice emendatio libelli, sicché la pretesa di una condanna per un importo maggiore di quello indicato nell'atto di citazione era ammissibile.

3.- La Banca Agricola Mantovana propose impugnazione in secondo grado convenendo, a tale fine, l'Amministrazione fallimentare davanti alla Corte d'appello di Bologna con un atto di citazione col quale: in via principale, ripropose tutte le eccezioni e le difese formulate in primo grado e disattese dal Tribunale; in subordine, sostenne che, comunque, una parte dei crediti erano stati incassati prima della ammissione della Parmacarton alla procedura di amministrazione controllata, di modo che era da escludere l'inefficacia quanto meno di queste riscossioni.

Il Fallimento resistette all'impugnazione.

La Corte felsinea, pronunciando con sentenza depositata il 17 luglio 1995, ha accolto il solo motivo che aveva denunciato

l'inammissibilità della pretesa della Amministrazione fallimentare ad una somma maggiore rispetto a quella indicata nell'atto di citazione. Perciò, in parziale riforma della sentenza appellata: ha condannato la Banca Agricola Mantovana a pagare al Fallimento della s.r.l. Parmacarton la sola somma di L. 337.216.977; ha confermato la pronuncia del Tribunale, per il resto e, in particolare, per quanto attiene alla condanna al pagamento degli accessori, salvo il loro riferimento alla minor somma riconosciuta.

4.- La Banca Agricola Mantovana ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre complessi motivi di annullamento. L'intimata Amministrazione del Fallimento della s.r.l. Parmacarton, resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

1.- La Corte di Bologna ha così enunciato le ragioni della sua decisione.

Nel 1982, tra la s.r.l. Parmacarton e la Banca Agricola Mantovana intercorreva un rapporto di conto corrente bancario. Nell'ambito di questo conto, in data 15 luglio 1982 le parti avevano stipulato un'operazione di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente.

In concreto l'operazione aveva comportato: l'incarico da parte della Parmacarton alla Banca di procedere alla riscossione di alcuni suoi crediti verso propri clienti, documentati da fatture e documenti che le venivano all'uopo consegnati; un'anticipazione in conto corrente della Banca alla Parmacarton con la clausola "salvo buon fine effetti", di importo correlato all'ammontare delle ricevute bancarie, destinata a fungere da provvista del conto;

l'autorizzazione alla Banca di versare le somme sul conto in acconto o a saldo del proprio credito.

Sul piano giuridico, questa operazione aveva comportato soltanto ed unicamente un mandato irrevocabile alla Banca ad incassare i crediti della Parma. Infatti, stante il suo contenuto, si deve escludere che possa tipicizzare la figura del contratto di sconto bancario. Nel contempo, siffatta operazione non può neanche essere ricondotta alla figura della cessione dei crediti, sia perché nella generalità dei casi, il c.d. sconto di ricevute bancarie collegato ad un'anticipazione della banca per una somma corrispondente a quella delle ricevute si struttura "unicamente [come] conferimento di un mandato all'incasso con autorizzazione ad utilizzare il ricavato per l'estinzione del credito della banca contestualmente sorto"; e sia perché, nella specie, difettavano i requisiti formali di tale istituto, costituiti dalla consegna dei documenti probatori

del credito ceduto e dalla notificazione della cessione al debitore ceduto, o dalla sua accettazione.

Successivamente alla stipula della convenzione del 15 luglio 1982, con decreto del Tribunale di Parma del 8-11 dicembre 1982, la Parmacarton era stata ammessa alla procedura di amministrazione controllata; e nel corso della stessa procedura la Banca Agricola Mantovana aveva riscosso crediti per un importo superiore a L.337.216.977, ma della cui eccedenza rispetto a questa misura non poteva tenersi conto stante i limiti fissati dalla originaria domanda della Curatela fallimentare.

Ora, in tema di amministrazione controllata sono inefficaci tutti gli atti di pagamento posti in essere dopo la domanda di ammissione alla procedura. In altri termini, "malgrado il mancato richiamo dell'art. 44 L. Fall. e l'omessa previsione di una norma analoga, per la stessa natura concorsuale della procedura sono inefficaci sia i pagamenti di debiti del fallito, ... e sia i crediti da questi riscossi".

Perciò "tutti i pagamenti ricevuti dalla B.A.M. quale mandataria della società Parmacarton in nome e per conto della stessa - che devono, quindi, essere ritenuti ricevuti dalla stessa - in epoca successiva al 17 dicembre 1982, data di presentazione della domanda di amministrazione controllata, sono inefficaci per effetto della cristallizzazione della situazione debitoria conseguente alla ammissione della stessa società al procedimento di amministrazione controllata"; inoltre, "tale inefficacia si estende al fallimento della medesima società intervenuto senza alcun apprezzabile lasso di tempo dalla [cessazione] della amministrazione controllata". In ogni caso, alla "inefficacia dei pagamenti ricevuti dalla B.A.M. ... si perverrebbe anche nel caso in cui detto rapporto dovesse essere inquadrato nella cessione dei crediti", una volta che la Banca non ha assolto gli oneri probatori a suo carico. L'inefficacia delle riscossioni effettuate dalla Banca comporta il suo obbligo di provvedere alla consegna delle somme riscosse all'Amministrazione fallimentare; per l'effetto, l'accoglimento della domanda che la curatela aveva proposto in via principale e l'assorbimento della revocatoria fallimentare proposta solo in via subordinata.

2.- I) Il primo motivo del ricorso per cassazione proposto dalla Banca Agricola Mantovana investe la conclusione della Corte d'appello in ordine alla natura giuridica della operazione bancaria pattuita con la Parmacarton il 15 luglio 1982.

Nel mezzo la ricorrente denuncia che l'affermazione secondo cui nella stessa non può ravvisarsi altro che "il conferimento di un mandato all'incasso con autorizzazione ad utilizzare il ricavato per l'estinzione del credito della Banca contestualmente sorto", è inficiata da violazione degli artt. 1321, 1322, 1372 Cod. civ. e dal vizio di motivazione.

Sotto un primo profilo, perché è resistita dalla constatazione che, sul piano della teoria generale, nulla osta a che in forza delle specifiche pattuizioni delle parti, il c.d. "appoggio" alla banca delle ricevute, che costituisce un momento essenziale dell'operazione di "sconto di ricevute bancarie" si strutturi quale cessione alla banca dei crediti documentati dalle ricevute, sia pure pro solvendo. Sotto un secondo profilo perché la Corte ha omesso di valutare le clausole della convenzione del 15 luglio 1982 dalle quali risultava che le parti aveva pattuito proprio una cessione di crediti. In particolare ha omesso l'esame della clausola n. 1 (che in nessun caso consente una lettura diversa da quella letterale) per la quale "con lo sconto (e disgiuntamente) l'accredito immediato s.b.f. in c/c con

valuta media di effetti commerciali, accettati e non, e di ricevute, si intendono ceduti alla Banca i diritti inerenti ai titoli, e i diritti che dettero origine alla emissione dei titoli stessi".

II) Il secondo motivo formula due distinte censure.

a) La prima contesta solo il profilo del vizio di motivazione l'affermazione della Corte d'appello secondo cui "secondo le stesse dichiarazioni della B.A.M. tutti i crediti sono stati adempiuti dai terzi debitori in corso di amministrazione controllata". Infatti, si sostiene, la conclusione risulta inaccettabile una volta che, come era incontroverso, essa ricorrente aveva sempre sostenuto che un rilevante numero di crediti (precisamente trentatrè per un importo complessivo di L. 116.490.070) erano stati riscossi sin da prima della ammissione della Parmacarton alla procedura di amministrazione controllata; e che di tale assunto aveva fornito puntuale dimostrazione attraverso la produzione in giudizio della relativa documentazione.

b) La seconda denuncia la non conformità al regime positivo fallimentare della declaratoria di inefficacia dei pagamenti effettuati in favore dell'imprenditore (e per esso alla Banca, quand'anche sua semplice mandataria) durante il periodo di amministrazione controllata, specie, così come nella specie, con riferimento alle operazioni bancarie stipulate prima dell'ammissione alla stessa procedura.

Infatti, si sostiene, quel sistema "rende opponibili alla massa dei creditori le anticipazioni e gli accrediti in c/c. [effettuati durante detta procedura] ... non operando nel caso di concordato e, a maggior ragione, di amministrazione controllata, gli artt. 44 e 45 L.Fall."

III) Anche il terzo formula due distinte censure.

a) La prima denuncia che la Corte di Bologna ha violato gli artt. 167, 168 e 187 L. Fall., allorché ha affermato il principio che in caso di consecuzione tra amministrazione controllata (o concordato preventivo) e fallimento, la disciplina relativa agli effetti del Fallimento di cui al Capo III della Legge fallimentare (e perciò anche quella dettata dall'art. 44 L. Fall.) retroagisce al momento della presentazione della istanza di ammissione alla procedura concorsuale minore, di modo che i negozi ed agli atti giuridici posti in essere nel corso di questa procedura rimangono assoggettati alla medesima disciplina alla quale verrebbero assoggettati ove posti in essere in pendenza del fallimento. Tale principio, si sostiene nel mezzo, non ha alcun fondamento positivo o dogmatico.

b) La seconda imputa alla Corte del merito d'aver accolto la domanda della Amministrazione fallimentare nonostante l'assoluta carenza della propria scientia decoctionis della Parmacarton, e di non aver neppure proceduto all'esame della relativo punto. 3.- I motivi, tra loro connessi, devono essere esaminati congiuntamente.

4.1.- Come si è prima sottolineato la Corte del merito ha pronunciato sulla domanda di inefficacia (a seguito del divieto posto dal sistema fallimentare) delle riscossioni dei crediti vantati dalla Parmacarton verso suoi clienti effettuate dalla Banca Agricola Mantovana durante il corso della procedura di amministrazione controllata della stessa Parmacarton proposta in via principale dalla Curatela fallimentare e, avendola accolta, ha omesso di esaminare la revocatoria fallimentare delle stesse riscossioni che la medesima Curatela aveva introdotto in una prospettiva solo subordinata. 4.2.- In relazione al decisum del giudice d'appello così puntualizzato, il tema dell'indagine devoluta a questa Corte di legittimità viene ad incentrarsi sulla questione (in effetti sostanzialmente proposta

dalla ricorrente nel secondo profilo del secondo mezzo) se, in relazione ad un'operazione di "anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente" stipulata ed effettuata dalla banca prima della ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, ove il contratto di conto corrente prosegua durante quella procedura (come s'è verificato nella specie) la banca abbia diritto di trattenere le somme versate di terzi a seguito della presentazione delle ricevute e di "compensarle" attraverso il mezzo tecnico delle annotazioni sul conto ad attivo del correntista, ma ad elisione delle partite di segno opposto; ovvero, se rimanga obbligata a consegnare dette somme all'imprenditore in amministrazione controllata o, se successivamente fallito, all'attivo fallimentare.

Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Bologna la questione inerisce non già all'efficacia della riscossione dei crediti da parte della banca (del che nessuno ha mai dubitato), ma alla configurabilità di una regolamentazione che, in deroga al principio della cristallizzazione dei crediti, attribuisca alla banca il diritto di soddisfare, durante l'amministrazione controllata, il proprio credito per l'anticipazione sorto anteriormente alla procedura, attraverso l'incameramento delle somme riscosse durante la stessa procedura.

La questione è stata a lungo dibattuta dalla dottrina anche con riferimento all'ipotesi - non del tutto coincidente stante la diversità del regime delle due procedure concorsuali minori - dell'assoggettamento dell'imprenditore-correntista al concordato preventivo, ed è stata più volte affrontata anche da questa Corte Suprema.

In ordine ad essa, nella giurisprudenza di legittimità si è ormai radicato l'orientamento secondo cui - ferma restando la perseguibilità e la concreta prosecuzione del rapporto bancario durante la procedura concorsuale minore - occorre distinguere a seconda che la convenzione relativa alla operazione di anticipazione di ricevute bancarie regolata in conto preveda, o no, una clausola che attribuisca alla banca il diritto di "incamerare" le somme riscosse, ossia il c.d. patto di compensazione o, secondo altra definizione, il patto di annotazione e di elisione nel conto delle partite di segno opposto; e secondo cui, nell'ipotesi affermativa, la banca ha diritto di "compensare" il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse, con il proprio credito verso lo stesso cliente conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che il suo credito sia anteriore alla ammissione alla procedura ed il suo debito posteriore: vale a dire, che in questo caso non opera il principio della cristallizzazione dei crediti, con la conseguenza che ne' l'imprenditore durante l'amministrazione controllata, ne' - ove a questa consegua il suo fallimento - il curatore fallimentare hanno diritto a che la banca riversi in loro favore delle somme riscosse e non le ponga in compensazione col proprio credito (v. Cass., 5 agosto 1997 n. 7194, 23 luglio 194 n. 6870).

L'orientamento (sul quale concorda la prevalente dottrina soprattutto con riferimento all'ipotesi, che qui rileva, della prosecuzione del conto corrente bancario durante la procedura di amministrazione controllata) deve essere ribadito non ravvisandosi ragioni per discostarsene.

Come questa Corte ha altra volta osservato, infatti, dal principio che l'ammissione alla procedura di amministrazione controllata non determina lo scioglimento del rapporto di conto corrente bancario e di quelli di volta in volta in esso confluenti (che trova applicazione anche nel caso di specie, atteso che, come è incontroverso, il rapporto tra la Banca

Agricola Mantovana ed la società Parmacarton è proseguito anche dopo l'ammissione della correntista alla suddetta procedura) discende necessariamente che la prosecuzione attiene al rapporto nella sua interezza e, dunque, si estende a tutte le clausole pattizie che lo regolano, ivi compresa quella con la quale le parti abbiano attribuito alla banca il diritto di "Incamerare" le somme riscosse per conto del correntista. Il patto, infatti, è connesso in modo essenziale al negozio di credito bancario strutturalmente collegato al potere attribuito alla banca (in forza di un mandato, o per effetto di una cessione di credito) di riscuotere il credito del correntista, nel senso che attenendo esso alla regolamentazione delle modalità di soddisfazione del credito della banca, in sua carenza l'operazione non sarebbe stata posta in essere, sicché negozio e patto non possono che essere interdipendenti. In simile prospettiva, però, risulta inammissibile, prima ancora sul piano logico che su quello giuridico, qualsiasi costruzione giuridica incentrata sulla prosecuzione - nel corso di una procedura concorsuale minore - del complesso unitario rapporto di conto corrente bancario, compresa l'obbligazione di dar esecuzione all'incarico di incassare le ricevute, ma con esclusione del patto (va ribadito, inscindibile rispetto a quel rapporto) della "compensazione" attraverso il mezzo tecnico della annotazione in conto delle somme riscosse ad elisione delle partite di debito verso la banca.

4.3.- I principi enunciati sono stati radicalmente disattesi dalla Corte di Bologna.

5.- Pertanto, occorre accogliere la relativa censura formulata dalla ricorrente nel secondo profilo del secondo motivo, e cassare, correlativamente, la sentenza d'appello.

5.- La conclusione determina l'assorbimento: del primo motivo e del primo profilo, rispettivamente, del secondo e del terzo motivo posto che attengono a specifiche affermazioni della sentenza d'appello che rimangono automaticamente travolte a seguito dell'annullamento della stessa sentenza per la ragioni avanti enunciate; inoltre, del secondo profilo del terzo motivo, in quanto inerisce all'oggetto della azione revocatoria proposta in subordine dalla Curatela fallimentare e sulla quale la Corte di Bologna non ha pronunciato.

In sintesi, perciò, si deve: accogliere per quanto di ragione il secondo motivo del ricorso; dichiarare assorbiti gli altri motivi;

cassare la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta;

rinvia, ad altro giudice pariordinato, che si determina nella stessa Corte d'appello di Bologna, diversa Sezione, per il nuovo giudizio.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

- accoglie per quanto di ragione il secondo motivo del ricorso per cassazione proposto dalla società cooperativa a responsabilità limitata Banca Agricola Mantovana avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 831 del 17 luglio 1995; dichiara assorbiti gli altri motivi;

- cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo di censura accolto e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Bologna, diversa Sezione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1^a Sezione civile della Corte di cassazione il 28 ottobre 1997.

Depositato in Cancelleria il 7 Marzo 1998.